

Spiegazioni

Obbligo di informare in occasione della raccolta di dati personali (art. 10 nLPDP)

1. Scopo

Il nuovo obbligo di informare le persone interessate in occasione della raccolta di dati (art. 10 nuova LPDP) rappresenta una concretizzazione del principio di buona fede e del principio di trasparenza dell'attività amministrativa. Ha lo scopo di migliorare la qualità dei rapporti tra lo Stato e il cittadino e di rafforzare la consapevolezza della persona interessata circa i suoi diritti. L'obbligo è volto principalmente ad evitare che vengano raccolti dati all'insaputa della persona. L'informazione deve di principio estendersi a tutte le elaborazioni di dati, quindi anche a quelle precedenti l'entrata in vigore del nuovo obbligo d'informazione.

2. Quali informazioni devono essere comunicate alla persona interessata?

Il titolare dell'elaborazione informa la persona interessata in particolare riguardo a:

- identità e le coordinate di contatto del titolare del trattamento;
- scopo dell'elaborazione e la base legale;
- cambiamento dello scopo dell'elaborazione;
- categorie di dati elaborati;
- se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati dati personali;
- diritti della persona interessata;
- se richieste, tutte le altre informazioni complementari necessarie a garantire un'elaborazione corretta e trasparente dei dati personali, in particolare riguardo l'eventuale coinvolgimento di un appaltatore, un mandatario o un partner di outsourcing.

3. Chi deve informare?

La disposizione esige che il titolare dell'elaborazione, ovvero colui che determina le finalità e i mezzi dell'elaborazione di dati personali, informi la persona interessata su ogni raccolta di dati personali.

4. Quando va informata la persona interessata?

Per le raccolte di dati che viene avviata successivamente all'entrata in vigore della nuova LPDP, il momento della comunicazione deve coincidere di principio con quello della raccolta dei dati. L'informazione può essere data al più tardi un mese dopo la raccolta dei dati. In caso di trasmissione di dati all'estero, l'informazione deve avvenire al più tardi entro due settimane dall'avvenuta trasmissione.

Per le elaborazioni di dati precedenti all'entrata in vigore della nuova LPDP, il titolare dei trattamenti procede a informare entro congruo termine.

5. Come deve essere informata la persona interessata?

La persona interessata va informata in modo chiaro, possibilmente esaustivo e non contraddittorio. In assenza di ulteriori precisazioni nel regolamento di applicazione, il titolare del trattamento potrà scegliere le modalità ritenute più consone ed efficaci. È sicuramente preferibile un'informazione mirata e individuale mediante invio personale scritto o tramite e-mail ma, a dipendenza del numero o delle categorie di persone interessate, non sono da escludere anche altre modalità o vie di comunicazione, ad esempio una dichiarazione standardizzata su un sito internet, o un'informativa generale da pubblicare all'albo o su altro sito appropriato. Ciò che importa è che il modo e la forma utilizzati consentano di raggiungere tutte le persone interessate e di principio solo quelle. Non è necessario che il titolare del trattamento accerti che tali persone abbiano effettivamente preso atto dell'informazione portata a loro conoscenza.

6. Quando può essere limitata o rifiutata l'informazione?

La norma prevede inoltre che l'informazione in occasione della raccolta di dati personali alla persona interessata possa essere limitata o rifiutata alle stesse condizioni previste per il diritto di accesso. L'informazione può perciò essere limitata o rifiutata quando interessi pubblici preponderanti (ad esempio per motivi di sicurezza interna) o interessi di terzi particolarmente meritevoli di protezione lo esigono, oppure quando la comunicazione dell'informazione potrebbe compromettere la finalità della raccolta. In tutti questi casi la decisione dipende da un'accurata ponderazione degli interessi in gioco. Elementi di ponderazione sono principalmente il tipo di dati trattati (sensibili o meno sensibili), il modo in cui sono trattati, il rischio di lesione di diritti della persona, l'importanza dello scopo del trattamento, la misura in cui l'informazione della persona ostacola il raggiungimento dello scopo del trattamento.

7. Quando non sussiste l'obbligo di informare?

Non sussiste l'obbligo d'informare qualora l'elaborazione di dati sia prevista esplicitamente dalla legge, in particolare per quanto riguarda l'oggetto e lo scopo dell'elaborazione, il titolare dell'elaborazione, gli organi partecipanti e gli utenti, i destinatari di dati, le modalità e le condizioni dell'elaborazione, la cerchia delle persone interessate, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza. Non sussiste l'obbligo d'informare pure quando le persone interessate dispongono già delle informazioni necessarie. Infine, non sussiste l'obbligo d'informare quando il titolare dell'elaborazione è una persona privata legata da un obbligo legale di mantenere il segreto (priorità dell'obbligo di confidenzialità rispetto all'obbligo d'informare).